



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 236 del 16/02/2017

Oggetto: (AC0400). Affidamento in economia del servizio di sgombero del suolo pubblico e di piccole strutture realizzate in assenza di titolo abilitativo della Società E.P. Service soc. coop. C.I.G.: Z4B1D64B4E.

IL DIRIGENTE
SETTORE 2: Sviluppo Economico

Premesso che:

- in qualità di dirigente del Settore, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Tenuto conto che:

- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su*

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

- pertanto, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell’art. 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip SpA per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete, ai sensi dell’art. 1, commi 7 e ss., del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 502, della legge n. 208/2015;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui al punto precedente;

Considerato che:

- per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, ai sensi dell’art. 1, comma 501, della legge n. 208/2015 che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che *“Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;*
- ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi*

e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

- sebbene i riferimenti alle norme del D.P.R. n. 207/2010 siano da considerare comunque attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione, permane l'obbligo di avvalersi del MePa, quale sistema attraverso cui selezionare l'operatore economico al quale affidare il servizio, purché la prestazione in oggetto sia ricompresa nel MePA;
- sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste una quotazione del servizio in oggetto;

Considerato che il Settore economico ed attività produttive ha necessità di dotarsi di un servizio per interventi di sgombero del suolo pubblico e di piccole strutture realizzate in assenza di titolo abilitativo in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva;

Dato atto che:

- la ditta E.P. Service soc. coop. offre già un servizio nel settore oggetto di affidamento e che risulta essere operatore affidabile, essendo una ditta che già in passato ha intrattenuto rapporti di collaborazione in operazioni di sgombero con la Polizia Municipale di Gallipoli e lo scrivente Ufficio;
- il valore complessivo di tale servizio negli anni 2013-2016 risulta inferiore al limite individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a), d.lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere nel merito e di affidare il servizio in oggetto alla ditta E.P. Service soc. coop., tenuto conto della convenienza economica complessiva alla luce delle precedenti condizioni economiche;

Constatato che:

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 il settore competente deve richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) ed, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di contratti di importo inferiore a euro 40.000,00, sussiste il solo obbligo di richiesta del CIG ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

Atteso che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG: Z4B1D64B4E ;

Verificata la regolarità della ditta ai fini del DURC fino a tutto il 14 febbraio 2017, giusta richiesta

Richiamati:

- l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, *ivi* compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 3 della legge 136/2010 inerente alla tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. di affidare direttamente alla ditta E.P. Service S.C., P.I. 04315050759, corrente in Gallipoli, S.P. 361 per Alezio C.P. 37, il servizio di alle seguenti specifiche condizioni che qui di seguito si riportano:

- €. 60,00 per il trasporto in orario diurno impiegando n. 1 operaio;
- €. 120,00 per il trasporto in orario diurno impiegando n. 2 operai;
- Maggiorazione del 30% per i giorni festivi – orario notturno e difficoltà.

Spese per la conservazione e custodia:

- 1,16 mc. Per custodia giornaliera in area scoperta;
- 1,27 mc. Per custodia giornaliera in area coperta;
- 2,89 mc. Per custodia giornaliera in locale chiuso;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- l'oggetto del contratto è il l'effettuazione di operazioni di sgombero del suolo pubblico e conservazione e custodia del materiale prelevato;
- il sistema e il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;

3. di stabilire le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: zone del territorio comunale che verranno di volta in volta indicate dal Comando di Polizia Municipale in accordo con l'ufficio S.U.A.P;
- durata: annuale;
- corrispettivo: il costo degli interventi sarà posto a carico dei trasgressori e che la liquidazione degli stessi verrà effettuata a consuntivo con cadenza bimestrale utilizzando per la liquidazione (anticipazione) le risorse previste sul cap. 250;
- la Società incaricata dovrà garantire pronta disponibilità entro 48 ore dalla richiesta di intervento, a pena di decadenza dall'incarico, ogni qual volta si renda necessario eseguire interventi di sgombero del suolo pubblico e demolizione di piccoli manufatti realizzati senza titolo abilitativo;
- termini di pagamento: 30 giorni da acquisizione fattura elettronica,
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta fornitrice, come sopra rappresentata: assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 (CIG Z4B1D64B4E); si impegna affinché i medesimi obblighi di tracciabilità siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della filiera di imprese cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti; si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di Lecce, della notizia circa l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

si impegna a comunicare il conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva), ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 e smi, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti al contratto in oggetto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

prende atto che il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o di Poste Italiane SpA, costituisce causa di risoluzione del contratto;

prende atto altresì che nel caso di cessione di crediti, i cessionari sono tenuti ad indicare i CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub-contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

prende atto che si applicano le sanzioni di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010 e smi;

4. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

5. di comunicare copia del presente provvedimento alla ditta interessata che lo sottoscriverà per accettazione dell'incarico ricevuto.

IL DIRIGENTE
F.to LAURA RELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/02/2017
al 03/03/2017 all'albo pretorio del Comune.
Gallipoli,

IL MESSO COMUNALE